

(N. 685)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALICE, CHIARANTE e LAZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1980

Disciplina dei contributi obbligatori all'ENAM, al « Kirner », all'ONAOSI

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito della nuova sistemazione e collocazione giuridica e funzionale degli enti di assistenza a categorie, non poteva non prevedere la necessità di disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati a tali enti. La previsione del penultimo comma dell'articolo 114, infatti, era che entro un anno si provvedesse con legge.

Pur auspicando, anche per la complessità della manovra finanziaria necessaria per dotare le Regioni dei mezzi opportuni per continuare nell'esercizio delle attività assistenziali che precedentemente facevano capo agli enti disciolti, un riordino generale, il presente disegno di legge si propone di ovviare ad alcuni gravi problemi che, in occasione della discussione sul destino del « Kirner », dell'ENAM, dell'ONAOSI, hanno suscitato perplessità e inquietudini non solo a livello

parlamentare, ma nella più larga opinione pubblica. In particolare per quanto attiene:

1) alla disparità di trattamento fra non aderenti alle eventuali associazioni volontarie, per i quali continua a sussistere un obbligo di contribuzione di tipo mutualistico, e gli aderenti alle predette associazioni, per i quali cessa l'obbligo delle contribuzioni;

2) alla esigenza di restituire limpidezza, quindi, alle adesioni volontarie alle associazioni di assistenza;

3) alla necessità di sollecitare, oltre gli atti amministrativi, le Regioni a riordinare le funzioni trasferite, secondo le indicazioni dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per queste ragioni rispettose, riteniamo, della parità fra pubblici dipendenti, delle libertà associative, delle prerogative regionali, raccomandiamo un esame sollecito e una approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le contribuzioni obbligatorie a carico del personale docente associato al « Kirner », di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 370, all'ENAM di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni, nonchè a carico dei sanitari associati all'ONAOSI, di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, cessano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale insegnante della scuola primaria e secondaria e il personale sanitario pubblico hanno facoltà di rilasciare delega a favore delle Associazioni nazionali volontarie di assistenza costituite ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la riscossione, sullo stipendio, della quota mensile associativa.

La delega è esente da tassa di bollo e di registrazione.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e va rinnovata ogni anno in forma scritta inoltrandola all'Amministrazione di appartenenza e all'Associazione volontaria nazionale di assistenza interessata.

Art. 3.

Alla data di entrata in vigore del decreto di scioglimento degli enti previsto dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le dispo-

nibilità finanziarie degli enti disciolti di cui all'articolo 1 della presente legge sono acquisite al bilancio dello Stato e trasferite alle Regioni.

Le Regioni, in attuazione dell'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasferire ai Comuni i mezzi finanziari necessari per assicurare la continuità, ad esaurimento, delle prestazioni residue a favore delle vedove, degli orfani e di ogni altro avente diritto, sulla base degli elenchi forniti dagli enti disciolti.